

Decreto Sostegni: proroga divieto di licenziamento

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Gentile Cliente,

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n.41 del 22 marzo 2021, cosiddetto "Decreto Sostegni" sono intervenute modifiche in materia di licenziamento.

Con questa informativa intendiamo riepilogare i termini e le modalità di spettanza.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Premessa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021, del D.L. n. 41/2021 - "misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" - è stata prevista un ulteriore proroga del divieto di licenziamento.

Detta proroga segue un doppio binario in relazione a determinate condizioni che di seguito si illustrano.

Divieto di licenziamento

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021, del **D.L. n. 41/2021** (c.d. Decreto Sostegni) è stata prevista un ulteriore **proroga del divieto di licenziamento**.

Si tratta, in particolare, della disposizione di cui **all'articolo 8, commi da 9 a 11**, che stabilisce, salve specifiche eccezioni, il divieto di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo:

fino al 30 giugno 2021	→	in modo generalizzato;
dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 (periodo ulteriore)	→	per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga.



OSSERVA - In entrambi i casi, inoltre, sono **sospese** le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Ulteriore proroga del divieto di licenziamento dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021

L'ulteriore periodo di proroga del divieto di licenziamento previsto dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, è riconosciuto in considerazione:

- a** della concessione dell'ulteriore periodo di ventotto settimane per i trattamenti di **assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga** (per periodi intercorrenti tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021);
- b** della concessione del trattamento di cassa integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (**CISOA**) per una durata massima di centoventi giorni (nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021).

Eccezioni al divieto di licenziamento

Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano nelle seguenti ipotesi:

- licenziamenti motivati dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, oppure per la cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività (sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.);
- nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione **Naspi**);
- nelle ipotesi di **licenziamenti intimati in caso di fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Divieto di licenziamento individuale e collettivo e di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo	
Periodo fino al 30 giugno 2021	Periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021
Generalizzato	Aggiuntivo per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga
Eccezioni al divieto di licenziamento	
<ul style="list-style-type: none"> → licenziamenti per cessazione definitiva dell'attività dell'impresa; → accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (in tal caso è riconosciuta l'indennità di disoccupazione); → licenziamenti intimati in caso di fallimento. 	

Distinti saluti